

Introduzione

Lo studio dell'interazione fra diritto e religione ha offerto numerosi spunti per analisi interdisciplinari che hanno colto i punti di contatto e di frizione fra queste due dimensioni essenziali delle relazioni fra individui e fra individui e istituzioni. Nel 1974, con il fondamentale volume *"The Interaction of Law and Religion"*¹, Harold Berman ha contribuito a delineare alcuni orientamenti di metodo e di contenuto utili a tracciare una possibile mappa di tale interazione che avviene oggi in un contesto sempre più influenzato dalla transizione digitale². L'uso dei dati e delle tecnologie emergenti, tra queste quelle basate sull'intelligenza artificiale³, ci sfida a ripensare il rapporto tra diritto e religione e a riflettere sulle nuove sfide che la tutela dei diritti dovrà affrontare di fronte alla crescente adozione e diffusione su larga scala delle tecnologie digitali⁴. Oggi la possibile utilizzazione della

¹ H.J. BERMAN, *The Interaction of Law and Religion*, Abingdon Press, Nashville-New York, 1974. (trad. it. a cura di M. Ventura, *L'interazione tra diritto e religione*, Olschki, Firenze, 2024).

² Si veda L.P. VANONI, *Dematerializing the traditional public square: new challenges for religious freedom?*, in L.P. VANONI, A. CESARINI, F. COLOMBO, A. NEGRI, T. PAGOTTO, G. PAVESI, G. RAGONE, *The spatial ramifications of religions: new and traditional legal challenges*, Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, 21, 2022, pp. 2-6. Interventi presentati il 20 giugno 2022 al panel "The spatial ramifications of religion: new and traditional legal challenges" in occasione della Annual Conference 2022 di EuARe (European Academy of Religion) tenutasi a Bologna dal 20 al 23 giugno 2022 e organizzata da FSCIRE. Interventi selezionati a cura del Comitato organizzativo".

³ Per un'introduzione tecnica al tema cfr. P. TRAVERSO, *Breve introduzione tecnica all'intelligenza Artificiale*, DPCE online, 1, 2022, pp. 155-167.

⁴ C. ASHRAF, *Exploring the Impacts of Artificial Intelligence on Freedom of Religion or Belief Online*, The International Journal of Human Rights, 26, 5, 2022, pp. 757-791 e inoltre L.P. VANONI, *Deus ex machina. Intelligenza artificiale e libertà religiosa nel sistema costituzionale degli Stati Uniti*, Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, 15, 2020, pp. 87-124. Si veda anche I. VALENZI, *Libertà religiosa e intelligenza artificiale: prime considerazioni*, Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 2, 2020, pp. 293-304. Per una riflessione generale sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritti

tecnologia per leggere, alterare o manipolare le attività mentali degli individui apre una nuova frontiera nel panorama, già vastissimo, della tutela dei dati degli individui e della loro capacità di prendere delle decisioni liberi da interferenze nella loro sfera mentale e cognitiva. L'immersione⁵ nel digitale dell'interazione fra diritto e religione contribuisce quindi a generare nuovi e ancora inesplorati interrogativi che ribaltano la tradizionale prospettiva adottata dai giuristi relativa al foro esterno per riportarla al ruolo della coscienza e al foro interno. Si potrebbe potenzialmente sostenere che ci troviamo ad attraversare una svolta che può essere definita paradigmatica⁶ e che pone profondi interrogativi sul significato stesso della nozione di libertà individuale e collettiva. Le domande che il cambiamento di paradigma ci pone sono profonde e riguardano elementi determinanti che impattano su tutto il nostro sistema di protezione dei diritti.

Uno degli interrogativi che emerge è quello relativo all'effettiva possibilità di garantire il diritto alla libertà cognitiva (e religiosa) dell'individuo davanti al sempre più dirompente utilizzo di tecnologie digitali capaci di interferire direttamente sul libero arbitrio degli individui. Tali tecnologie sono oggi utilizzate sia da attori pubblici sia da attori privati⁷ con lo specifico obiettivo di condizionare le scelte degli individui siano esse, ad esempio, relative all'acquisto di beni di consumo oppure a preferenze elettorali⁸. La storia dell'interazione fra diritto e religione

umani cfr. A. QUINTAVALLE, J. TEMPERMAN (a cura di), *Artificial Intelligence and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2023.

⁵ Devo l'utilizzazione di questa espressione ad una felice intuizione di Massimo Leone che ha organizzato il convegno "*Il senso immerso. Libertà e smarrimenti del corpo digitale*" presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento dal 29 novembre al 3 dicembre 2023.

⁶ Su questi aspetti sia consentito il rinvio a P. ANNICCHINO, *Le tecnologie emergenti tra algoretica e regolazione*, in V. CUOCCI, F.P. LOPS, C. MOTTI (a cura di), *La governance dell'era digitale*, Cacucci, Bari, 2023, pp. 355-369.

⁷ Si veda M. BETZU, *I baroni del digitale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022; M. BETZU, *I poteri privati nella società digitale: oligopoli e antitrust*, *Diritto pubblico*, 3, 2021, pp. 739-760 e inoltre L. AMMANNATI, *I 'signori' nell'era dell'algoritmo*, *Diritto pubblico*, 2, 2021, pp. 381-413.

⁸ Come ha sottolineato Andrea Pin: «AI therefore makes it possible for companies and states to profile, microtarget, and nudge people into certain behaviors; companies can engage in such activities to market their products, while public powers can exploit it to instill some specific habits in their citizens. The net result of this multilayered process may consist of *low coercion*: a level of pressure that barely surfaces, but

sembra quindi destinata ad arricchirsi di un nuovo capitolo che impatta sulla visione dell'uomo nel contesto dell'immersione digitale, ma anche sulla protezione dei diritti fondamentali e, tra questi, soprattutto sul diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione⁹. Siamo ad oggi ancora in una fase del tutto embrionale di questo percorso, le fonti giuridiche latitano, le innovazioni tecnologiche si susseguono ad una velocità che può spaventare. Tuttavia, il cambio di paradigma in corso sembra suggerire la necessità di una riflessione che si focalizzi non solo sulla protezione del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione in tale contesto e sulle sue nuove sfide, ma sulla nostra concezione della libertà nel tempo dell'immersione digitale.

Il volume di Harold Berman del 1974 sancisce un nuovo debutto per gli studi interdisciplinari fra diritto e religione. Tale sviluppo era allora in linea con il momento di grande fermento accademico negli studi giuridici che vedeva il proliferare delle ricerche interdisciplinari a discapito di una visione monista e giuspositivista secondo cui il diritto sarebbe da considerarsi solo un insieme di norme senza tener conto della sua interazione con il contesto sociale di riferimento¹⁰. Berman, che fino ad allora si era contraddistinto per gli studi sul diritto sovietico, interviene con grande forza nel dibattito schierandosi subito in maniera chiara:

«Law is not only a body of rules; it is people legislating, adjudicating, administering, negotiating – it is a living process of allocating

effectively alters how people behave and think», cfr. A. PIN, *Freedom of Thought and Conscience and the Challenges of AI*, Canopy Forum On the Interactions of Law and Religion, 18/7/2023, disponibile su: <https://canopyforum.org/2023/07/18/freedom-of-thought-and-conscience-and-the-challenges-of-ai/>.

⁹ Maria D'Arienzo ha evidenziato l'impatto di tale contesto sugli studi di diritto e religione: «[...] le prospettive di indagine sulla libertà della coscienza e della sua autodeterminazione nella rete cibernetica pongono nuovi interrogativi al giurista, specificamente in relazione ai rapporti fra diritto e religioni», cfr. M. D'ARIENZO, *Zuckerberg e i nuovi rapporti tra diritto e religioni. A proposito di libertà di coscienza nell'era digitale*, *Diritto e Religioni*, 1, 2019, p. 393. Si veda anche M. D'ARIENZO, *Diritto e Religioni nell'era digitale. Zuckerberg ci salverà? I nuovi paradigmi ermeneutici della libertà di coscienza tra verità, errore e falsità delle informazioni*, *I-Lex Scienze giuridiche, scienze cognitive e Intelligenza Artificiale-Rivista quadrimestrale online*, 12, 1-3, 2019, pp. 245-258 e inoltre A. FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023.

¹⁰ Sul tema sia consentito il rinvio a P. ANNICCHINO, *Geo-diritto e religione nella crisi del liberalismo*, *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, 1, 2021, pp. 85-97.

rights and duties and thereby resolving conflicts and creating channels of cooperation. Religion is not only a set of doctrines and exercises; it is people manifesting a collective concern for the ultimate meaning and purpose of life – it is a shared intuition of and commitment to transcendent values»¹¹.

Nell'intuizione di Harold Berman diritto e religione, pur appartenendo a campi diversi del sapere, vivono vite spesso inscindibili e parallele. Del resto, aveva intravisto caratteristiche religiose anche nel diritto dell'ordinamento sovietico che faceva dell'ateismo di stato un obbligo costituzionale. Ad esempio, a proposito di Lenin, Berman scriveva che interpretò il marxismo nel suo «valore messianico, la sua escatologia, la sua fede nell'imminente trionfo della “coscienza” della Ragione sulle condizioni materiali di esistenza»¹². La riflessione di Harold Berman, che da un punto di vista metodologico ha sempre sottolineato la natura integrata e interdisciplinare¹³ dello studio del diritto, è valida oggi più che mai. Lo studio dell'interazione fra diritto e religione è chiamato oggi a tener conto dello sviluppo di un nuovo contesto sociale e tecnologico¹⁴ che sembra coinvolgere però anche quella più ampia “integrity crisis” che Berman vedeva emergere nel contesto occidentale e che riguardava la dimensione più profonda della riflessione sull'umano¹⁵.

¹¹ H.J. BERMAN, *The Interaction of Law and Religion*, cit., p. 24.

¹² H.J. BERMAN, *La giustizia nell'U.R.S.S.*, Giuffrè, Milano, 1965, p. 15.

¹³ H.J. BERMAN, *Toward an Integrative Jurisprudence: Politics, Morality, History*, *California Law Review*, 76, 4, 1988, pp. 779-801. Si veda inoltre J. WITTE JR., *The Integrative Christian Jurisprudence of Harold J. Berman*, in D.L. DREISBACH, M.D. HALL (a cura di), *Great Christian Jurists in American History*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 230-244.

¹⁴ Sia consentito il rinvio a P. ANNICCHINO, *Comprehensive Security and Religion: Moving Away from the Securitization Zeitgeist in the Digital Transition*, *Review of Faith and International Affairs*, 20, 4, 2022, pp. 62-67.

¹⁵ Scrive Harold Berman: «Western man is undergoing an integrity crisis-the kind of crisis that many individual men and women experience in their early fifties when they ask themselves with utmost seriousness, and often in panic, what their lives have stood for and where they are headed. Now we are asking that question not only as individuals but as nations and as groups within nations. Our whole culture seems to be facing the possibility of a kind of nervous breakdown», H.J. BERMAN, *The Interaction of Law and Religion*, cit., p. 21.

Se diritto e religione non vivono in un iperuranio epistemologico, un mondo dove sarebbe possibile spiegare il diritto solo tramite il diritto e la religione solo mediante astratte categorie dogmatiche, di natura giuridica o teologica, dobbiamo invece sforzarci di comprenderli come *living processes*. Nel nostro caso questo sforzo di comprensione deve provare a radicarsi nella transizione digitale, ovvero in una rivoluzione nella comunicazione e nell'accesso alle informazioni che influisce su vari aspetti dell'esperienza umana, inclusa la religione¹⁶. L'irruzione della transizione digitale ha un impatto decisivo sulle nuove modalità di espressione religiosa, di interazione delle e nelle comunità, sollevando importanti interrogativi rispetto alla vita religiosa e rispetto alla regolazione del fenomeno religioso. Come ha messo in luce Marco Ventura: «se la religione è il primo effetto dell'*information and communication technology* [...] il secondo effetto, meno visibile e profondo, è quello del costituirsi della trasformazione digitale stessa in religione. Il fenomeno si avverte anzitutto nella formulazione di teorie filosofiche e di progetti politici immersi nella trasformazione digitale e tali da configurare visioni del mondo onnicomprensive. È il caso del post-umano, trans-umano [...]. È anche il caso delle tecniche e strategie del potenziamento umano nel quale la rivoluzione digitale si combina con quella biotecnologica»¹⁷.

Allo stesso tempo, la transizione digitale ha generato e genera importanti interrogativi sulla protezione dei diritti fondamentali. Alcuni si

¹⁶ Come ha sottolineato Lorenzo d'Avack: «La storia dei nostri giorni e del nostro secolo può essere descritta come una "rivoluzione tecnologica". Una rivoluzione che suscita un senso di disorientamento in considerazione della velocità con cui le tecnologie stanno modificando il mondo conosciuto. D'altronde si assiste ad un rapido sviluppo delle tecno-scienze e delle tecnologie convergenti: combinazione e sinergia di diversi settori scientifici (nanotecnologie, ingegneria genetica, biotecnologie, tecnologie dell'informazione, scienze cognitive, neuroscienze, intelligenza artificiale, robotica, ecc.)», cfr. L. D'AVACK, *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 3.

¹⁷ M. VENTURA, *Nelle mani di Dio. La super-religione del mondo che verrà*, Il Mulino, Bologna, 2021, pp. 176-177. Si vedano anche i contributi relativi all'interazione fra innovazione e religione cfr. M. VENTURA, *Religione e innovazione*, Gnosis-Rivista italiana di intelligence, 2, 2024, pp. 119-126; M. VENTURA (a cura di), *Shaping the AI transformation: the agency of religious or belief actors. Policy paper*, Fondazione Bruno Kessler, Trento, 2021; M. VENTURA (a cura di), *Religion and innovation. Calibrating research approaches and suggesting strategies for a fruitful interaction. Position paper*, Fondazione Bruno Kessler, Trento, 2019.

spingono ad individuare vere e proprie forme di religiosità secolare come quella del *dataismo* in quanto «[...] l'onda informatica che sta sommergendo la realtà, e la mancata messa in discussione dei presupposti di questa, può diventare una credenza con caratteristiche analoghe a quella di un credo religioso»¹⁸. Per quel che riguarda lo spazio pubblico, come ha sottolineato Luca Pietro Vanoni: «The new technologies are digitalizing the traditional public square, not only by replacing it with the social networks, but also by reshaping the boundaries of classical institutional places»¹⁹. Siamo dunque davanti ad una vera e propria sfida per gli studiosi dell'interazione fra diritto e religione: «By dematerializing the physical borders of the traditional public square, the digital revolution is raising new challenges that scholars of law and religion need to address»²⁰. Tale sfida si concentra innanzitutto su alcune categorie fondamentali che hanno contribuito a strutturare il dibattito sul ruolo della religione. Basti pensare alla classica distinzione tra spazio pubblico e spazio privato. Alessandro Negri ha osservato come: «With the digitalization of society, the function of public space has been privatized and the character of public space has changed. The difference between public and private space has become increasingly ambiguous and the pandemic could only accelerate this process. It could even argue for the end of the era of public space»²¹. Oltre a

¹⁸ P. BENANTI, *Digital Age. Teoria del cambio d'epoca. Persona, famiglia e società*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2020, p. 92. Benanti individua un rischio preciso insito nel dataismo: «Nella sua forma estrema i fautori di questa visione del mondo *dataista* percepiscono l'intero universo come un flusso di dati, vedono gli organismi viventi come poco più che algoritmi biochimici e credono che esista una vocazione cosmica per l'umanità: creare un sistema di elaborazione dati onnicomprensivo per poi, nell'*éschaton* del cosmo (ossia nel suo fine ultimo) fondersi in esso. Il rischio per l'uomo è di essere considerato alla stregua di un minuscolo chip inserito in un sistema gigante che, sempre più guidato e sviluppato dalle intelligenze artificiali, nessuno capisce davvero fino in fondo», *ibid.*

¹⁹ L.P. VANONI, *Dematerializing the traditional public square: new challenges for religious freedom?*, cit., p. 5.

²⁰ *Ibid.*, p. 6.

²¹ A. NEGRI, *The New (Public?) Space of Social Media and Religious Factor: the case of Artistic Freedom*, in L.P. VANONI, A. CESARINI, F. COLOMBO, A. NEGRI, T. PAGOTTO, G. PAVESI, G. RAGONE, *The spatial ramifications of religions: new and traditional legal challenges*, cit., p. 32. Sulla crisi di queste categorie giuridiche si veda anche quanto scrive Guido Scorza: «[...] gli stessi progressi scientifici e tecnologici minacciano di abbattere definitivamente il già compromesso confine tra il pubblico e

questa dimensione di carattere generale, uno dei precipitati della transizione digitale riguarda sicuramente la protezione dei dati personali e il loro uso a fini di sorveglianza sulle comunità religiose²². Come vedremo in seguito, questo appare essere uno dei nodi fondamentali di questa transizione.

In diversi casi il campo religioso è diventato un vero e proprio laboratorio per la sorveglianza con implicazioni dirompenti sulla tutela dei diritti civili. L'“immersione” dell'interazione fra diritto e religione nel digitale apre dunque nuovi interrogativi che riguardano aspetti essenziali della tutela dei diritti umani e offre centralità ad alcune tematiche quale quella della sorveglianza che ci ricorda dell'eterna lotta fra autoritarismo ed autodeterminazione dell'individuo. L'interazione tra transizione digitale e tutela dei diritti civili impatta anche su ambiti indirettamente legati al campo religioso come nel caso dell'aborto. A seguito della pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *Dobbs*²³ alcuni Stati hanno deciso di criminalizzare l'aborto. Molte donne hanno quindi cominciato a cancellare dai loro cellulari le app per il tracciamento del ciclo mestruale, temendo che quei dati digitali potessero essere usati contro di loro²⁴. Ulteriori e decisive dimensioni riguardano la tutela dei dati neurali, ovvero i dati relativi alla nostra attività cerebrale che arriva ad avere un impatto anche sulle nuove prospettive relative allo *human enhancement* ovvero quel «complesso di pratiche e tecnologie, frutto della combinazione tra Artificial Intelligence (A.I.), robotica avanzata, *genetic engineering*, biotecnologie e scienze mediche, volte alla alterazione ed al “potenziamento” delle abilità fisiche ed intellettive dell'essere umano»²⁵. Anche le organizzazioni religiose

il privato, dischiudendo a soggetti pubblici e privati i nostri segreti più intimi e, persino, l'accesso a idee, opinioni, emozioni e pensieri che non sappiamo neppure di avere e provare perché appartengono al nostro inconscio», G. SCORZA, *Neuroverso*, Mondadori, Milano, 2023, p. 142.

²² P. ANNICCHINO, *Se la religione diventa un laboratorio per la sorveglianza digitale*, Domani, 28/7/2021, disponibile su: <https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/se-la-religione-diventa-un-laboratorio-per-la-sorveglianza-digitale-gc3o6fwb>.

²³ Corte Suprema degli Stati Uniti, *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, 597 U.S. 215, 24/6/2022.

²⁴ J. DELLINGER, S. PELL, *Bodies of evidence: the Criminalization of Abortion and Surveillance of Women in a Post-Dobbs World*, 2024, disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4599445.

²⁵ U. RUFFOLO, A. AMIDEI, *Intelligenza Artificiale, human enhancement e diritti*

hanno cominciato ad interrogarsi sull'impatto delle tecnologie dell'intelligenza artificiale sulla dimensione religiosa e la dimensione sociale provando così a contribuire al dibattito in corso²⁶. La tutela del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione ci permette dunque di cogliere alcuni aspetti decisivi di queste nuove sfide. La riflessione attorno a cui ruota questo lavoro è il frutto dell'attività di ricerca e didattica degli ultimi anni che è stata alla base degli insegnamenti di etica e regolazione dell'intelligenza artificiale e dati religiosi e privacy presso l'università degli studi di Foggia. Il primo capitolo si concentra sull'interazione fra diritto e religione nel contesto della transizione digitale. Particolare attenzione verrà data alla nozione di dato religioso nell'ambito del diritto dell'Unione europea. Dopo aver definito il contesto e il cambio di paradigma apportato dalla transizione digitale, il secondo capitolo si sofferma sul tema dei dati religiosi nel contesto della tutela dei dati personali. Questa prospettiva consente di comprendere come, in diversi ordinamenti, proprio la religione sia diventata un laboratorio per le politiche della sorveglianza e come queste vadano a minacciare la tutela della libertà di pensiero coscienza e religione mediante la ridefinizione dei rapporti tra sicurezza e tutela dei diritti civili. Il terzo capitolo si sofferma sull'impatto della transizione digitale nei rapporti tra foro interno e foro esterno. Anche in questo caso la transizione digitale stimola un mutamento di paradigma che porta a rivalutare il ruolo del foro interno. Tale transizione dovrebbe inevitabilmente spingere ad una riflessione, ancora tutta da venire, sulla definizione della libertà di pensiero e sul ruolo del foro interno. Il capitolo quattro si sofferma sul contributo dei gruppi religiosi nella definizione di standard etici e regolatori per le tecnologie dell'intelligenza artificiale. Il quinto capitolo analizza quanto la transizione digitale contribuisca a ridefinire anche i confini del religioso e sia decisiva nella crescita di nuove religioni o "quasi-

della persona, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, cit., pp. 179-180. Si veda anche I. SAMORÈ, *Human enhancement, ovvero una nuova sfida per il diritto: un passo a due tra diritto costituzionale e diritti a base religiosa*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 5/b, 2023, pp. 179-226.

²⁶ Sia consentito il rinvio a P. ANNICCHINO, *Tra algor-etica e regolazione. Brevi note sul contributo dei gruppi religiosi al dibattito sull'intelligenza artificiale nel contesto europeo*, Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 28, 2, 2020, pp. 341-351. Si veda anche H. BEDFORD-STROHM, *The Ethical Challenge of the Digital Age. Between Promises of Salvation and Prophecies of Doom*, The Ecumenical Review, 72, 2, 2020, pp. 167-182.

religioni” che propongono esperienze religiose fortemente influenzate dal digitale. Ne emerge un quadro in cui gli studi di diritto e religione sono chiamati ad integrare in maniera sinergica l’antico e il moderno al fine di una sempre più profonda comprensione, anche nel contesto digitale, dell’esperienza umana, della coscienza e della libertà di autodeterminarsi.